



REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott.ssa	Clelia	TESTA PICCOLOMINI	Presidente
Dott.	Fernando	SCOLARO	Giudice rel. ed est.
Dott.ssa	Caterina	LIBERATI	Giudice

ha pronunciato, nella procedura n. R.G. 18/2014 C.P., promossa dalla S.p.a. Beauty Point (C.F. 08398890585) avente sede legale in Formello, via degli Olmetti n.30, il seguente

*DECRETO DI AMMISSIONE  
DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO*

Considerato che la proposta di concordato preventivo è stata comunicata al Signor Procuratore della Repubblica in sede;

ritenuti sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti per la procedura di concordato preventivo atteso che inequivocabilmente si tratta di un medio imprenditore commerciale in uno stato di crisi aziendale;

ritenuto, proprio nello spirito indicato dal nuovo legislatore, che il controllo in sede di ammissione sia del tutto modificato rispetto a quello previgente e sia, in estrema sintesi, volto ad espungere solo proposte "irricevibili", non certo proposte "correggibili" attesa la nuova formulazione dell'art. 162 primo comma L.Fall. che autorizza il Collegio Fallimentare a proporre integrazioni al piano ed a sollecitare integrazioni documentali;

ritenuto, correlativamente, che nello spirito indicato dal nuovo legislatore, parte dei controlli da compiersi all'atto dell'ammissione si sia spostata lungo tutto il corso della procedura e che quindi la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità sia divenuta una attività per così dire "immanente" atteso che ai sensi del nuovo art. 173 legge fallimentare il giudice, anche di ufficio, oltre che su segnalazione del Commissario Giudiziale (nonché di qualunque creditore e/o del Pubblico Ministero) può, qualora accerti la mancanza di tali condizioni, interrompere la procedura, ora però osservando un preciso percorso procedurale volto a garantire tutti gli interessati, ivi compreso il debitore-proponente (in uno se del caso all'assuntore) il cui interesse economico è così tutelato dall'ordinamento giuridico;

ricordato anche che il Legislatore ha attribuito il primo controllo sulla proposta di concordato ad un professionista esterno all'impresa il quale è chiamato ad esprimere un giudizio sulla veridicità delle scritture contabili e poi sulla fattibilità del piano sicché il giudizio di ammissione di competenza del tribunale si trova oggi ad essere compiuto dopo il controllo esterno - affidato ad un professionista indipendente dall'impresa ed avente i requisiti di professionalità derivanti dall'iscrizione ad un albo professionale ed

all'albo dei revisori contabili - e prima del controllo "interno" affidato al Commissario Giudiziale sicché debba estrinsecarsi non in un ulteriore controllo ma in una prima verifica delle modalità con le quali è stato compiuto il controllo "esterno";

ritenuto, quindi, che - di regola ed in prima istanza - il giudizio di fattibilità sia compiuto dal professionista attestatore e che il Tribunale si limiti a verificare l'intrinseca ed estrinseca attendibilità del giudizio reso anche perché nel caso in cui tale relazione si appalesi incongrua il Tribunale ha la facoltà di richiederne ai sensi del primo comma dell'art. 162 L.Fall. un'integrazione;

ritenuto che tale assunto trova conforto anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: *“il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro”* (cfr. Cass. SS.UU. n. 1521 del 23.1.2013);

rilevato che la S.p.a. Beauty Point ha evidenziato, nel ricorso e nella proposta, la stretta connessione del presente procedimento con quello, con analoghe finalità, presentato dalla S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;

rilevato che effettivamente, la proposta concordataria presentata dalla S.p.a. Beauty Point è strettamente collegata alla correlativa procedura concordataria presentata dalla S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;

rilevato che il piano di concordato presentato dalla S.p.a. Beauty Point è sostanzialmente basato sull'affitto e successiva cessione a terzi dei rami di azienda e degli altri *assets* aziendali e prevede la fusione con la S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali; considerato, in particolare, che il piano (cui si rimanda per quanto qui non riportato) prevede, tra l'altro, il soddisfacimento dei creditori attraverso: “

- (i) *affitto del Ramo d'Azienda, pari ad Euro 120.000 annuo;*
- (ii) *il prezzo che verrà pagato dalla Gardenia Beauty S.p.A. al momento dell'acquisto del Ramo di Azienda Beauty Point per Euro 5.449.802 (e cioè Euro 6.000 mila, al netto dell'accollo del TFR del personale trasferito pari ad Euro 550 mila) all'omologa, prevista nel I semestre 2015;*
- (iii) *il prezzo che verrà pagato da NIYO Srl al momento dell'acquisto del Ramo di*

*Azienda NIYO, pari ad Euro 1 e all'accollo del TFR del personale trasferito pari ad Euro 43 mila;*

- (iv) valorizzazione dei depositi cauzionali dei punti di vendita trasferiti nel ramo oggetto di cessione pari ad Euro 187.833;*
- (v) cessione a La Gardenia e NIYO del magazzino della Beauty Point con un incasso all'omologa di complessivi Euro 2.793.822, calcolati sulla base dell'Offerta;*
- (vi) cessione di n. 2 punti di vendita di Viale Marconi e Via Tiburtina per Euro 500.000;*
- (vii) cessione dei diritti di ormeggio per Euro 290.000;*
- (viii) liquidazione degli attivi residuali pari ad Euro 2.978.268;*

*Con le somme derivanti dal realizzo degli attivi concordatari, prima che si perfezioni la fusione fra la IFIM e la Beauty Point, il piano prevede:*

- 1) Il soddisfacimento integrale dei costi in prededuzione e dei costi della procedura pari ad Euro 2.384.492 e*
- 2) Il soddisfacimento di una parte dei creditori privilegiati per Euro 9.935.232 (su un totale di Euro 12.575.083) entro il II semestre 2015, ovvero entro 1 anno dall'omologa).*

*Contestualmente al perfezionamento della fusione tra IFIM e Beauty Point, le somme residuali del concordato di IFIM (Euro 4.758.800) saranno utilizzate per il pagamento delle posizioni debitorie residue di Beauty Point, e quindi:*

- 3) Sarà soddisfatta la restante parte dei creditori privilegiati per Euro 2.639.851 (entro il II semestre 2015, ovvero entro 1 anno dall'omologa) e*
- 4) Saranno soddisfatti i creditori chirografari, nella percentuale del 6.6%, per un totale di Euro 2.118.949.*

*Tramite la fusione verranno inoltre estinti contestualmente gli altri rapporti intercompany”;*

rilevato, infine, che con la realizzazione della procedura concordataria, e segnatamente per il tramite della fusione societaria, è previsto:

- sia il soddisfacimento integrale delle posizioni debitorie/creditorie esistenti reciprocamente tra la S.p.a. Beauty Point e la S.p.a. I.F.IM. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali;
- sia l'estinzione delle fidejussioni che le dette due società si sono reciprocamente concesse a garanzia dei crediti di terzi;

osservato che è in atti la relazione di un professionista (Dott. Paolo Omodeo Salè, dottore commercialista iscritto al proprio albo ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), la quale si caratterizza per un'esplicita assunzione di responsabilità atteso che il professionista ha affermato:

- sia *“la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano di concordato nell'ambito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. esposti nel ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato*

*preventivo di cui agli artt.160 e ss. L.Fall. della Beauty Point S.p.a.”;*

- *sia che “ la prosecuzione dell’attività di impresa previsat nel piano di concordato Beauty Poin è funzionale al miglio soddisfacimento dei creditori, come richiesto dal lettera b) comma 2 dell’art.186 bis L.F.”.*

inoltre, il giudizio reso non appare, allo stato, viziato da errori logici;  
ritenuto anche che, allo stato, non emergano elementi che contraddicano il giudizio di fattibilità reso dal medesimo professionista asseveratore in quanto, per affermarne l’infattibilità, si dovrebbe, tra l’altro, entrare nel merito, fondamentalmente, delle valutazioni dei tempi e sulla possibilità concreta di realizzare quanto preventivato;  
ritenuto che tali valutazioni appartengano, in questo caso specifico, alla convenienza della proposta concordataria, valutazione ora rimessa ai creditori, in quanto le stesse problematiche si riproporrebbero nell’eventuale procedura fallimentare, sicché il controllo su questo aspetto si esaurisce nella verifica della sussistenza di una precisa rappresentazione delle poste attive idonea a consentire al Commissario Giudiziale di svolgere i dovuti riscontri ed in seguito a consentire ai creditori – peraltro ulteriormente informati dalla relazione *ex art. 172 L.Fall.* - di assumere consapevoli determinazioni;  
ritenuto, comunque, che vada attribuita al Commissario Giudiziale la facoltà di impartire disposizioni e direttive vincolanti agli organi amministrativi;  
ritenuto che si rende indispensabile nominare due Commissari Giudiziali (in considerazione della complessità della procedura e dei conseguenti accertamenti da effettuarsi) individuati nelle persone del Dott. Amerigo Innocenti, con studio in Guidonia Montecelio, via Milazzo 10, e dell’Avv. Tania Enza Cassandro, con studio in Roma, viale Parioli n.44 int.19;  
ritenuto, inoltre, che nella relazione i Commissari Giudiziali esprimano il loro parere sulla regolarità della procedura, sulle cause del dissesto, sulla condotta della S.p.a. Beauty Point, sulle garanzie offerte ai creditori e soprattutto sulla concreta idoneità della proposta concordataria di soddisfare i creditori nelle percentuali indicate individuando i tempi massimi entro i quali i creditori delle diverse classi saranno liquidati;  
ritenuto opportuno segnalare ai Commissari Giudiziali l’opportunità di affrontare anche i seguenti ulteriori aspetti oltre a quelli dal medesimo ritenuti rilevanti:

1. disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;
2. rapporti economici con eventuali imprese fornitrici aventi un ruolo dominante;
3. rapporti economici con eventuali imprese formanti uno stesso gruppo evidenziando anche eventuali situazioni di controllo e/o di collegamento;
4. verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo all’attivo concordatario procedendo alla: disamina del valore di ogni genere di bene sociale; disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riporti: tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali

della società; disamina dello stato giuridico degli immobili evidenziando: a) eventuale sussistenza di abusi edilizi ed eventuale incidenza sul valore dei beni immobili e sulla loro alienabilità, nonché la sussistenza di eventuali diritti reali anche di garanzia su di essi; b) esistenza di eventuali contratti di locazione dell'immobile o di affitto della azienda; c) eventuale revocabilità dei contratti di affitto o di locazione; d) incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda);

5. disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;
6. disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;
7. verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l'individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi: procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell'impresa che ha chiesto l'ammissione al concordato; verificando l'individuazione dei crediti privilegiati e ricalcolando gli esatti importi degli interessi; chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese (qui precisando che la relativa fattura dovrà essere depositato al momento del riparto); acquisendo informazioni da: sede centrale del Tribunale e sezioni distaccate (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia; acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria; accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive; accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

ritenuto, quanto alla somma necessaria per la procedura, che essa vada preventivata nella misura di € 366.000,00 di cui € 140.000,00 da depositarsi entro quindici giorni dalla legale conoscenza di questo provvedimento;

ritenuto, inoltre, che i Commissari verifichino l'effettività della garanzia in favore della odierna ricorrente (cui si fa riferimento nella nota informativa depositata il 22.10.2014), la effettiva esecuzione dei contratti di affitto e cessione, nonché l'eventuale violazione, in base alle condizioni previste nel piano, dell'art. 2467c.c..


*P.Q.M.*

Il Tribunale di Tivoli,

Visto l'art. 160 L.Fall., definitivamente pronunciando così provvede:

1. ammette alla procedura di concordato preventivo la ricorrente S.p.a. Beauty Point (C.F. 08398890585) avente sede legale in Formello, via degli Olmetti n.30;

2. dichiara aperta la relativa procedura di concordato preventivo;
3. designa come Giudice Delegato il dr. Fernando Scolaro;
4. nomina quali Commissari Giudiziali il Dott. Amerigo Innocenti, con studio in Guidonia Montecelio, via Milazzo 10, e l'Avv. Tania Enza Cassandro, con studio in Roma, viale Parioli n.44 int.19;
5. ordina la convocazione della "Adunanza dei creditori", presso il Tribunale di Tivoli, aula biblioteca, alla presenza del legale rappresentante della ricorrente, per il giorno 20 gennaio 2015 alle ore 10.00 per la discussione ed eventuale approvazione della proposta di concordato preventivo;
6. dispone che il commissario giudiziale rediga l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la depositi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la deve comunicare a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma, L.Fall.;
7. dispone che il commissario giudiziale provveda a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata;
8. autorizza la cancelleria all'immediata consegna di copia al Commissario Giudiziale ed al proponente;
9. stabilisce che la ricorrente depositi in cancelleria, con assegno circolare non trasferibile, la somma complessiva di € 140.000,00 per le spese della procedura entro il termine di quindici giorni decorrente dall'acquisizione di copia del provvedimento in cancelleria (o dalla notificazione del provvedimento solo in caso di mancata consegna);
10. autorizza il Commissario Giudiziale a comunicare entro il 20 dicembre 2014 a tutti i creditori chirografari e privilegiati l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo; a convocare i creditori per la "Adunanza dei creditori"; ad avvisare i creditori, ai sensi dell'art. 175 l. fall., che la proposta di concordato non può più essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto; ad avvisare, ai sensi dell'art. 178 l. fall., i creditori che non hanno esercitato il voto in sede di "Adunanza dei creditori" che possono far pervenire il proprio



dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti; ad avvalersi, se del caso, degli uffici della società per le attività connesse all'incarico e per le connesse comunicazioni;

11. ordina, ai sensi degli articoli 17, 162, 165, 166, 88, comma II, l. fall., la trascrizione a cura del Commissario Giudiziale del decreto relativamente agli immobili della società; la pubblicazione a cura del Commissario Giudiziale di un estratto del dispositivo sul quotidiano "Il Messaggero" con indicazione del sito internet della procedura; la pubblicazione di questo decreto ai sensi degli artt. 17 e 166 l. fall.;
12. attribuisce al Commissario Giudiziale la facoltà di impartire disposizioni e direttive vincolanti;
13. dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17 L.Fall.

Tivoli, 11.11.2014

*Il Giudice rel. ed est. (Dr. Fernando SCOLARO)*

*Il Presidente (Dott.ssa Clelia TESTA PICCOLOMINI)*

